

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta dell'8 ottobre 2019)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

Testo unificato

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27
“NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE”

sulle proposte di legge:

- N. 36/16** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 4 marzo 2016
ACCESSO PARITARIO PER UOMINI E DONNE ALLE CARICHE ELETTIVE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”
- N. 261/19** a iniziativa del Consigliere Busilacchi
presentata in data 15 gennaio 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”
- N. 275/19** a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini
presentata in data 29 marzo 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

N. 295/19 a iniziativa del Consigliere Giacinti
presentata in data 4 luglio 2019
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER L'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo unificato**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), aggiunto dall'articolo 2 della l.r. 5/2015, è inserito il seguente:

“2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “commi 1, 2 e 2 bis”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 le parole: “ad un terzo” sono sostituite dalle parole: “al 40 per cento”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per le liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo. Sono inoltre esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell'Assemblea legislativa, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 le parole: “da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione non inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “non è richiesta la sottoscrizione degli elettori”.

2. Il comma 2 dall'articolo 11 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno tre circoscrizioni. Tale dichiarazione è efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste circoscrizionali che formano il gruppo di liste.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“3. La presentazione della candidatura è altresì accompagnata da un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta, semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il contrassegno si applica quanto disposto alla lettera d) del comma 8 dell'articolo 10.”.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della l.r. 27/2004 sono abrogati.

Art. 5

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 27/2004)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 27/2004 le parole: “verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito” sono sostituite dalle seguenti: “verifica se le liste siano state presentate in

termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito o secondo le modalità previste al comma 3 bis dell'articolo 10”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 27/2004)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni sull'ammissione delle liste, di cui all'articolo 12, sia venuto meno il collegamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: “da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza” sono sostituite dalle seguenti: “da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze”.

2. Il comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 27/2004)

1. La lettera g) del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 27/2004 è sostituita dalla seguente:

“g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa, con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:

- 1) n. 19 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 43 per cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
- 2) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40 per cento ed inferiore al 43 per

cento della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.

Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1) e 2) è effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.

I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1) e 2) sono ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);”.

Art. 9

(Sostituzione dell'Allegato A alla l.r. 27/2004)

1. L'Allegato A alla l.r. 27/2004 è sostituito dall'allegato A di questa legge.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 di questa legge, quantificati in euro 299.820,00 per l'anno 2020, ed in euro 620.640,00 per l'anno 2021, si provvede mediante impiego delle risorse già stanziare nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", nell'ambito del contributo di funzionamento all'Assemblea legislativa.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. L'ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è autorizzato ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Si applicano a decorrere dalla XI legislatura le disposizioni contenute:

- a) nell'articolo 1;
- b) nell'articolo 2;
- c) nel comma 1 dell'articolo 3;
- d) nell'articolo 5;
- e) nell'articolo 6;
- f) nell'articolo 7;

- g) nell'articolo 8;
- h) nell'articolo 9.

Allegato A

Modello della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Descrizione

La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza.

Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto, a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione.

Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.

I rettangoli più ampi sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta

e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: "Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Regione Marche", data della votazione, circoscrizione elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione.

Le dimensioni minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi al metro quadrato.

Esemplificazione grafica della parte esterna

The diagram illustrates the external layout of a ballot paper, divided into three main sections:

- Top Section:** Contains the title "ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE della REGIONE SARDEGNA" and a field for the voter's name: "Nome (in un'unica riga) (COGNOME E NOME) _____".
- Middle Section:** Titled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE", it contains a field for the voter's address: "Indirizzo (in un'unica riga) _____".
- Bottom Section:** Features a box for the voter's identification: "Firma dello scrutinatore" and a circular stamp area labeled "BOLLO DELLA SEZIONE".

Esemplificazione grafica della parte interna

The diagram illustrates the internal layout of a ballot paper, organized into four columns representing different parties:

- Column 1 (PARTI I):** Lists candidates for "PARTI I" with names like "CANDIDATO", "CANDIDATO", "CANDIDATO", and "CANDIDATO".
- Column 2 (PARTI II):** Lists candidates for "PARTI II" with names like "CANDIDATO", "CANDIDATO", "CANDIDATO", and "CANDIDATO".
- Column 3 (PARTI III):** Lists candidates for "PARTI III" with names like "CANDIDATO", "CANDIDATO", "CANDIDATO", and "CANDIDATO".
- Column 4 (PARTI IV):** Lists candidates for "PARTI IV" with names like "CANDIDATO", "CANDIDATO", "CANDIDATO", and "CANDIDATO".

Each candidate name is followed by a horizontal line for marking a vote. A large oval on the right side of the page is labeled "BOLLO DELLA SEZIONE".

Testo pdl n. 36**Art. 1**
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto, la Regione promuove la presenza delle donne nelle istituzioni, favorendo un accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246), e della normativa dell'Unione europea.

2. Per la promozione della presenza delle donne nelle istituzioni e la valorizzazione della rappresentanza femminile nella vita politica si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), come modificata da questa legge.

Art. 2
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. In ogni lista provinciale la rappresentanza di ciascun genere è pari alla metà del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Se il numero di candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere. Le liste che non rispettano i presenti criteri sono dichiarate inammissibili.”.

Art. 3
*(Inserimento dell'articolo 14 bis
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis (Comunicazione politica)

1. In occasione delle elezioni regionali, deve essere assicurata la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi negli spazi di comunicazione politica.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.), nell'ambito delle sue

funzioni, esercita attività di monitoraggio sull'informazione locale e sui contenuti della programmazione mediatica al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.”.

Art. 4

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere due preferenze di genere diverso, pena l'annullamento della seconda, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.” .

Testo pdl n. 261**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 27/2004)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:

“2 bis. L'esercizio delle funzioni di assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale. Il consigliere regionale nominato assessore regionale è sospeso dalla carica di consigliere regionale per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 20. Si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 21.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 bis della l.r. 27/2004 le parole: “commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “commi 1, 2 e 2 bis”.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 1 “Organi istituzionali”, del bilancio di previsione 2019/2021, da adeguarsi, se necessario, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo pdl n. 275**Art. 1**

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento del totale".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno o di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

Art. 3

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 27/2004)

1. Nel secondo periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza".

2. Nel sesto periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze".

3. Nell'esemplificazione grafica della parte interna dell'Allegato A della l.r. 27/2004 la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza

è sostituita da due linee di uguale lunghezza poste una sotto l'altra, destinate all'eventuale indicazione delle preferenze.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Testo pdl n. 295**Art. 1**

(Modifiche alla l.r. 27/2004)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

“4. Nei quindici giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati e le candidature a Presidente della Giunta di cui all'articolo 11, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici e attraverso gli organi di informazione.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.